



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 475

DEL 11 novembre 2024

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE. ANNO 2024

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- permane il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Rilevato che in data 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 79, disciplina, per il personale dipendente del Comparto Funzioni Locali, la costituzione del Fondo delle risorse decentrate secondo la suddivisione tra risorse aventi carattere di stabilità (commi 1 e 1-bis) e risorse variabili (comma 2).

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel*

rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15".

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 sulla base di quanto previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale Funzioni e autonomie locali, contenente risorse stabili e variabili non facoltative, ma previste nell'art. 79 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022, al fine di dare copertura al pagamento degli istituti del trattamento accessorio che vi sono imputati, rinviando ad un successivo atto la costituzione del Fondo 2024 anche con l'intera parte variabile.

Considerato che:

- alla lett. a) del comma 1 del citato art. 79, si prevede la conferma delle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e 2, lett. a), b), c), d) e) f) g) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.5.2018, che risultano di un ammontare ad **€ 199.879,31**, e nello specifico:
 - *"art. 67 comma 1: a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate nell'art. 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, al netto di quelle che sono state destinate, nel medesimo anno, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative"*, pari a **€ 189.563,68** a cui occorre sottrarre **€ 1.736,82** relative al taglio del fondo storicizzato di cui all'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010;
 - *art. 67 comma 2:*
 - a) importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, pari ad € 4.992,00;*
 - lett. b): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti dal Contratto alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo dalla medesima data (1.4.2018), pari ad € 2.281,00;*
 - lett. c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno, pari ad € 4.779,45.*
- alle lett. b) e d), del medesimo art. 79, comma 1 si stabilisce che nella parte stabile del Fondo confluiscono anche le seguenti risorse:
 - *lett. b): importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 1.1.2021;*
 - *lett. d): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti dal Contratto alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo dalla medesima data (1.1.2021).*

Preso atto, quindi, che:

- relativamente alla lett. b), si tratta dell'importo di **€ 4.985,50**, calcolato sulla base delle indicazioni contenute nel parere Aran n. CFL173 del 30.11.2022 e cioè computando i

dipendenti a part-time per intero in quanto, i medesimi, possono sempre richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno e nel parere Aran n. 1650/2019 che indicava di considerare anche il personale a tempo determinato in quanto destinatario delle disposizioni del CCNL;

- relativamente alla lett. d) (differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021), si tratta dell'importo di **€ 7.233,46**.

Richiamato, infine l'art. 79 comma 1 bis, ai sensi del quale *"a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1"*, che ammonta ad **€ 27.588,40**.

Sulla base di quanto sopra, le risorse stabili del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 risultano essere pari ad **€ 239.686,67**.

Ritenuto, inoltre di inserire le seguenti risorse variabili per un importo totale di **€ 38.946,98** (di cui soggette a limite per un importo di **€ 740,15**):

- risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. d): ratei di importi RIA su cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2023 (**€ 422,15**);

- l'art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16.11.2022, ed in particolare, così come previsto rispettivamente dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3 lett. c) e f), ovvero le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, pari ad **€ 26.000,00** (tutte escluse dal tetto del fondo), oltre ad **€ 318,00** di cui all'art. 67, comma 3 lett. f);

- art. 79, comma 2 lett. d) dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; tale importo, che confluisce nel Fondo dell'anno successivo è pari ad **€ 11.428,41**;

- art. 80, comma 1 ultimo periodo: delle somme residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti, pari ad **€ 778,42** (€ 300,05 per risparmi progressioni e comparto, € 255,80 per valutazione negativa, € 222,57 per risparmi risorse stabili).

Dato atto che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e gli incentivi relativi al recupero dell'evasione dei tributi comunali, reintrodotti con l'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, entrambi, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento.

I suddetti, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018 e della legge stessa 145/2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017.

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (**€ 4.992,00**) e alle lettere b) d) dell'art. 79 del comma 1 del CCNL

16.11.2022 (**€ 2.281,00**);

- per le differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1 di cui all'art. 79 comma 1 bis CCNL 16.11. 2022 (**€ 27.588,40**);

- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 79, comma 2, lett. D) del CCNL 16/11/2022 (**€ 11.428,41**);

- per somme ex art. 79 comma 1, non utilizzate nell'esercizio precedente, ai sensi dell'art. 80, comma 1 del CCNL 16.11.2022 (**€ 778,42**);

- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (**€ 26.000,00**),

incidenti sul totale del fondo de quo per **€ 73.068,23** sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei Conti.

Rilevato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni.

Considerato che:

- il limite delle risorse da attribuire alla contrattazione decentrata per il corrente anno permane quello fissato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'importo per il trattamento accessorio complessivamente destinato al personale nell'anno 2016;
- l'innovazione normativa di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019, esprime chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del turn-over, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene così mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio pro-capite del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018. In ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorquando nelle premesse del suddetto D.M. si legge che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

Rilevato che si è proceduto al computo dell'adeguamento del limite in esame sulla base del parere della Ragioneria di Stato n. 12454/15.01.2021 ed in particolare:

- al calcolo del valore medio procapite del salario accessorio complessivo del personale dell'anno 2018, rappresentato dalla somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente (al netto delle risorse non soggette al limite), budget per la retribuzione di

posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario);
- al calcolo del personale in servizio al 31.12.2018 raffrontato con quello 2024 (comprensivo delle assunzioni previste).

Da tali conteggi si evince che l'adeguamento è pari ad **€ 6.902,94**.

Rilevato che la parte stabile del fondo potrà essere incrementata con deliberazione della Giunta comunale relativa alle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2024, in relazione all'ipotesi di aumento della dotazione organica conseguente all'applicazione del citato art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, in esecuzione del PIAO SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - **Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026**, annualità 2024, evidenziando che tale importo sarà comunque definito in via presuntiva, essendo ricollegato a un incremento dotazionale la cui consistenza effettiva sarà oggetto di verifica al termine dell'esercizio.

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024 - parte stabile - ammonta ad **Euro 239.686,67**.

Viste le seguenti deliberazioni:

- della Giunta Comunale n. 27 del 7 febbraio 2024 con la quale veniva approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, limitatamente alla sezione 2. valore pubblico, performance e anticorruzione - sottosezione 2.4 rischi corruttivi e trasparenza;
- del Consiglio Comunale n. 11 del 11 marzo 2024 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- della Giunta Comunale n. 153 del 1° luglio 2024 con la quale veniva integrato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, tra l'altro, alla Sottosezione di programmazione Performance, predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 con le schede degli obiettivi assegnati ai responsabili di settore.

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2024 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 278.633,65**, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024", allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Evidenziato che si potrà procedere all'implementazione della parte variabile per le risorse disciplinate dall' art. 79 comma 2, lett. b) e comma 3 del CCNL 2019/2021, relative all'eventuale integrazione della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, al 0,22% del monte salari 2018, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della Legge 234/2021, nonchè ai sensi art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 21.05.2018.

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche di competenza e relativa attestazione.

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi

dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 16.11.2022.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente).

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Servizi alla Persona come nominato con Decreto Sindacale n. 8 del 13/06/2024, che svolge le relative funzioni in regime di prorogatio (art. 27 - 3° comma Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi).

DETERMINA

1. Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2024, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

RISORSE STABILI	€ 239.686,67
RISORSE VARIABILI	€ 38.946,98
TOTALE risorse disponibili assoggettate al limite 2016	€ 195.083,28
Art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 eventuale integrazione annuale rispetto al tetto complessivo del salario accessorio del 2018	€ 6.902,94
TOTALE risorse non soggette a limite (stabili e variabili)	€ 83.550,37
TOTALE FONDO	€ 278.633,65

3. Di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € **278.633,65** trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 ed afferenti la spesa del personale.

4. Di fare riserva di quantificare in via definitiva il totale delle risorse accessorie per il personale dipendente previa acquisizione da parte della giunta comunale successiva delle linee di indirizzo per la stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo per la parte economica 2024, eventualmente integrata dalle:

- risorse disciplinate dall'art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 2016/2018, art. 79 comma 2 lett. b) e 79 comma 3 del CCNL 2019/2021 relative, rispettivamente, a disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, all'eventuale integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, nonchè l'integrazione pari al 0,22% del monte salari 2018 in attuazione dell'art. 1 comma 604 della Legge 234/2021;
- risorse in parte stabile, che potranno essere incrementate, ai sensi dell'art. 79, comma 1 lett. c) del CCNL 16.11.2022, con apposita deliberazione della Giunta comunale, in relazione all'ipotesi di aumento della dotazione organica, conseguente all'applicazione dell' art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., in esecuzione del Piao – Sottosezione Programmazione del Fabbisogno di Personale 2024/2026, annualità 2024,

evidenziando che tale importo sarà comunque definito in via presuntiva, essendo ricollegato a un incremento dotazionale la cui consistenza effettiva sarà oggetto di verifica al termine dell'esercizio, entrambe nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spesa.

5. Di trasmettere il presente atto al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 16.11.2022, al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.
7. La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Guardabascio, quale Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Pianezza, 11 novembre 2024

IL RESPONSABILE DI SETTORE

GUARDABASCIO Dr. Gianluca

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Istruttore della determina: GUARDABASCIO GIANLUCA

9. Proposta di determina n° 133 del 11/11/2024